

INFORMATIVA PER FRANTOI OLEARI - Nuovo Regolamento sulla commercializzazione dell'olio d'oliva

Titolo : OLIO D'OLIVA - Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

Il nuovo regolamento CE n. 1019/2002, che entrerà in vigore il 1 novembre 2002, ha stabilito alcune norme specifiche per la commercializzazione dell'olio d'oliva, che interessano il settore del commercio al dettaglio. L'Unione europea ha deciso di mettere fine alla vendita di olio d'oliva sfuso presso negozi, frantoi o produttori con l'obiettivo di garantire al consumatore che il prodotto acquistato corrisponde perfettamente a quello per cui ha pagato, fissando norme più chiare, coerenti e uniformi direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri.

A partire dal prossimo novembre l'olio d'oliva dovrà essere venduto solo confezionato in recipienti della capacità massima di cinque litri. Per mense, ristoranti o altre collettività sono previste deroghe e gli Stati Membri potranno fissare una capacità massima superiore. I recipienti dovranno avere un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e un'etichettatura che rispecchi il contenuto del prodotto confezionato (categoria dell'olio all'origine, proprietà e tecniche di lavorazione).

Dal 1 novembre 2003, dopo un periodo di transizione necessario per consentire alle imprese del settore l'adeguamento alle nuove disposizioni, saranno applicate le norme relative all'indicazione sulle etichette delle nuove definizioni, le menzioni facoltative e la regolamentazione sulle miscele.

ART. 2: " Gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un'etichettatura conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6 ."